

Allegato "B" al n. 1386/982 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

Art. 1 - Denominazione e sede -----

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: -----

----- **"Rebbio Solidale Organizzazione Di Volontariato"** -----

----- di seguito, in breve, **"Rebbio Solidale ODV"**. -----

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione acquisirà la personalità giuridica e dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è sino al 31 dicembre 2050. -----

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione. -----

5. L'Associazione svolge la propria attività in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione. -----

Art. 2 - Finalità -----

L'Associazione costituita per volontà e con il contributo dei volontari vicini alla Parrocchia San Martino di Rebbio che in questa Associazione prestano la loro attività, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Scopo dell'Associazione è, seguendo lo spirito evangelico di fraternità che avvalora la molteplicità delle esperienze dei volontari del nostro territorio, la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio e la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano, dando un aiuto immediato e concreto a quelli che ne hanno bisogno, con proprie iniziative e supportando anche quelle della Parrocchia San Martino di Rebbio. -----

Inoltre l'associazione è finalizzata alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone ed in particolare dei bambini, adolescenti e delle donne; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all'utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni, realizzando iniziative che, secondo lo spirito evangelico, promuovano lo sviluppo integrale, umano, sociale, educativo e sanitario delle popolazioni in via di sviluppo, favorendo la loro formazione e autonomia; sensibilizzando, con opportune iniziative, l'opinione pubblica, gruppi

giovanili, organismi di base e scuole ad una presa di coscienza e assunzione di responsabilità verso i problemi dell'umanità e in particolare i popoli in via di sviluppo. ---

Art. 3 - Attività di interesse generale -----

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, le attività alle seguenti lettere: -----

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;* -----

i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;* -----

l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;* -----

n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;* -----

q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;* -----

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;* -----

s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;* -----

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;* -----

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.* -----

2. In particolare, con riferimento alle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione si propone di: -----

* *fornire assistenza per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione ed i diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;* -----

* *promuovere politiche di contrasto al disagio abitativo*

mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati temporaneamente impossibilitati a soddisfare le esigenze abitative primarie; -

- * aiutare persone e famiglie in difficoltà o in situazione di emarginazione e degrado, fornendo beni e servizi gratuiti o un supporto economico; -----
- * istituire servizi di formazione extra-scolastica destinati a minori, immigrati, disoccupati anche al fine di prevenire la dispersione scolastica ovvero la povertà educativa; -----
- * promuovere l'agricoltura sociale finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali ed educativi, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone e alle famiglie in stato di svantaggio e non solo; -----
- * promuovere attività di educazione interculturale per la convivenza interetnica; -----
- * promuovere progetti destinati alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; -----
- * favorire la solidarietà tra i popoli e di sostenere concretamente la cooperazione internazionale secondo una visione comune di promozione e tutela dei diritti umani, in particolare dei bambini e delle donne specie se disabili, nonché di attuare attività di collegamento, confronto e di collaborazione con le istituzioni locali; -----
- * riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, perseguire, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a: -----

- a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; -----
- b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; -----
- c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche; impegnarsi attivamente, ove emergano necessità, attraverso iniziative volte non solo a soddisfare bisogni fondamentali e prioritari ma anche a implementare un'azione più mirata nell'ambito della scolarizzazione, dell'educazione e della formazione giovanile, nonché della salvaguardia della salute. Questo sforzo prevede un lavoro coordinato e condiviso tra esperti dei diversi ambiti di intervento. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili. -----

3. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. -----

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. -----

Art. 4 - Attività diverse -----

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. -----

2. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo di Amministrazione. -----

3. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. -----

Art. 5 - Raccolta fondi -----

1. L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. -----

Art. 6 - Ammissione -----

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. -----

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. -----

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. -----

4. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda scritta in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. -----

5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. -----

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. -----

8. La qualifica di associato si acquisisce, in seguito all'accoglimento della domanda di ammissione e con il pagamento della quota associativa annuale da versare entro il termine stabilito dall'Organo di Amministrazione. -----

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati -----

1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. -----

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o scioglimento dell'ente associato o di perdita della qualità di associato. -

3. Ciascun associato ha diritto: -----

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; -----

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; -----

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; --

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; -----

e) di recedere in qualsiasi momento. -----

4. Ciascun associato è tenuto all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, di: -----

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali; -----

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; -----

c) versare la quota associativa secondo l'importo e nel termine stabilito dall'Organo di Amministrazione. -----

Art. 8 - Recesso ed esclusione -----

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo di Amministrazione con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----

2. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione dell'Organo di Amministrazione. -----

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dall'Organo di Amministrazione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dall'organo amministrativo e comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. -----

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. -----

Art. 9 - Attività di volontariato -----

1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale prevalentemente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari. -----

2. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari. -----

3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

4. L'attività del volontario sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o da un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea: sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario. -----

5. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. -----

6. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

Art. 10 - Organi sociali -----

1. Gli organi dell'Associazione sono: -----

- a) l'Assemblea degli associati; -----
- b) l'Organo di Amministrazione; -----
- c) il Presidente ed il Vice Presidente; -----
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge; -----
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge. -----

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. -----

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia,

essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. -----

Art. 11 - Assemblea -----

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati. -----

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. -----

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno. ----

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea elegge il proprio presidente. -----

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. ----
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. -----

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale. ----

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione e dal momento del pagamento della quota associativa. -----

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato. -----

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea -----

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di: -----

a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati; -----

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

c) approvare il programma di attività; -----

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione e il bilancio sociale ove necessario per legge; -----

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; -----

f) deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione dell'associato, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio; -----

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione; -----

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ---

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: -----

a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; -----

c) nominare il liquidatore in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio in base a quanto indicato nell'art. 27 del presente statuto. -----

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea -----

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. -----

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione. -----

3. L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere. -----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo di Amministrazione, indicato nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentita al Presidente dell'Organo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene, ove occorra, svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. ---
L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo ove presente. ----

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto -----

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. -----

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o dell'Atto costitutivo o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione. -----

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto. -----

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro. -----

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. -----

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. -----

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. -----

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. -----

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Può essere visionato

da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati. -----

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della sua costituzione, l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe e l'avvenuto pagamento della quota associativa. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione secondo l'ordine del giorno, disciplina le votazioni e ne accerta il risultato. -----

12. Nel caso di elezioni dei componenti l'Organo di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea comunica ai presenti, prima della votazione, i nomi degli associati candidati. Al termine della votazione il presidente, il segretario o gli scrutatori, se nominati, procedono allo spoglio delle schede. -----

Art. 15 - Organo di Amministrazione -----

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da 5 a 9 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. -----

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. -----

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti. -----

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione -----

L'Organo di Amministrazione ha il compito di: -----

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; -----

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri e conferire deleghe ad alcuni consiglieri, attribuendo loro il potere per compiere atti di ordinaria amministrazione che riguardino il settore di specifica competenza; -----

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; -----

- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio nonché, nei casi di legge, il bilancio sociale; --
- f) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale; ----
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta; -----
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa; -----
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati; -----
- j) deliberare in merito all'esclusione di associati; -----
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati; -----
- l) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente ed il vice presidente; -----
- m) nominare il Segretario e/o il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione; -----
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; -----
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; -----
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee; -----
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri; -----
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; -----
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale. -----

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione -----

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. Ciascun

consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. -----

I componenti dell'Organo di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto d'interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. -----
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato. -----

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso inviato tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione. -----

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. -----

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. -----

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. -

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, in particolare, nel caso delle riunioni dell'Organo svolte in modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentita al Presidente dell'Organo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene, ove occorra, svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. ---

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. -----

8. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. ----

Art. 18 - Il presidente ed il vice presidente -----

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. -----

2. Il presidente: -----

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; -----

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e/o quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; -----

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; -----

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; -----

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. -----

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. -----

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. -----

Art. 19 - Il tesoriere -----

1. Il tesoriere ha i seguenti compiti: -----

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; -----

- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; -----

- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne l'Organo di Amministrazione. -----

Art. 20 - Il segretario -----

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la

tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda. -----

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale -----

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. -----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

7. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere o con la qualità di associato. -----

8. Il componente dell'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Art. 22 - Libri sociali -----

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

a) il libro degli associati; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo

di Amministrazione; -----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti); -----

e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. -----

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. -----

3. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. -----

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. -----

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni. -----

Art. 23 - Patrimonio dell'Associazione -----

Il patrimonio dell'associazione è composto dalla dotazione iniziale di euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento virgola zero zero). -----

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate: --

a) quote sociali; -----

b) contributi pubblici; -----

c) contributi privati; -----

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; -----

e) rendite patrimoniali; -----

f) rimborsi derivanti da convenzioni; -----

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; -----

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; -----

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; -----

j) altre entrate espressamente previste dalla legge; -----

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. -----

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività

dell'associazione, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato. -----

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice Civile. -----

Art. 24 - Scritture contabili -----

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017. --

Art. 25 - Esercizio sociale -----

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. -----

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio così formato una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del terzo settore a cura dell'Organo di Amministrazione. -----

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. -----

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. -----

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -----

6. I bilanci dovranno restare depositati presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. -----

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili -----

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. -----

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi,

rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio -----

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. -----

Art. 28 - Disposizioni finali -----

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

Como, 30 settembre 2025 -----

Firmato: Della Valle Giusto -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 30 settembre 2025 n. 1386/982 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 3 ottobre 2025 al n. 19298 Serie 1T).

Cadorago, 6 ottobre 2025

File firmato digitalmente dal notaio Simone Parravicini